

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Tra

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, di seguito denominata anche

“ASL n. 8 di Cagliari”, con sede e domicilio fiscale in Selargius, Via Piero della

Francesca, 1 – codice fiscale e partita IVA n. 03990560926 – nella persona del

Direttore Generale Dott. Marcello Tidore

e

Dott. Bruno Simola C.F. SMLBRN46E17E281F, di seguito denominato

Consulente, domiciliato in Quartucciu, Via Garibaldi n. 3.

Premesso che

- A seguito della riforma del Sistema Sanitario Regionale, attuato con la

Legge Regionale 24/2020 del 11 settembre 2020 è stata ricostituita, a far data dal 1

gennaio 2022, l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, o in breve ASL n. 8

di Cagliari;

- nella fase di avvio della nuova azienda si è evidenziata la necessità di

avere il supporto di personale qualificato esterno per la gestione di attività

istituzionali, individuandolo nella persona del Dott. Bruno Simola.

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

L'ASL n. 8 di Cagliari, al fine di poter meglio gestire l'organizzazione Aziendale

nella fase di prima attuazione e avvio della nuova azienda, si avvarrà della

consulenza del Dott. Bruno Simola in materia di attività istituzionali.

	Detta attività verrà svolta dal Consulente in forza di mandato esplicito e formalizzato da parte della Direzione Generale della ASL n. 8 di Cagliari.	
	Articolo 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni	
	L'attività di consulenza, che avrà carattere non oneroso non prevedendo alcun compenso così come disposto dall'articolo 5 comma 9 della Legge 135/2012, è prestata a titolo gratuito.	
	Le attività per le quali la Direzione Generale formalizzerà esplicito mandato al Consulente saranno svolte da quest'ultimo in piena autonomia, nei limiti e secondo le direttive indicate nel mandato o che verranno anche successivamente specificate dal Direttore Generale della ASL n. 8 di Cagliari.	
	La consulenza, pertanto, non costituisce rapporto di lavoro subordinato né, tanto meno, rapporto di subordinazione gerarchica del Consulente.	
	L'attività, oggetto del presente accordo, riguarderà esclusivamente la consulenza nell'ambito delle attività istituzionali dell'ASL n. 8 di Cagliari che provvederà ad individuare, di volta in volta, con apposito esplicito e formale mandato le attività di cui il Consulente dovrà occuparsi.	
	Si autorizza, limitatamente allo svolgimento di attività rientranti nell'ambito delle attività per cui verrà conferito mandato ai sensi della presente convenzione e per il tempo strettamente necessario al loro espletamento, l'uso di autoveicoli aziendali.	
	Il Consulente potrà svolgere le attività che gli verranno delegate nelle sedi aziendali.	
	All'uopo verrà assegnata una stanza dotata di idonea postazione.	
	Articolo 3 – Clausola assicurativa	
	La ASL n. 8 di Cagliari garantisce idonea copertura assicurativa al Consulente in relazione agli infortuni che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento delle	

	attività di consulenza o per eventuali infortuni che dovessero verificarsi in occasione dell'accesso alle strutture aziendali.	
	Il Consulente sarà tenuto altresì indenne per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento dell'attività di consulenza.	
	Articolo 4 – Privacy	
	Il Consulente si impegna, ai sensi della vigente normativa, a non divulgare a terzi le informazioni e/o i dati aziendali di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'attività di consulenza i quali, pertanto, sono da considerarsi riservati.	
	Articolo 5 – Durata	
	Il presente accordo ha validità dal 01.01.2022 al 31.12.2022.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con nota formale trasmessa via posta certificata.	
	La convenzione può essere oggetto di rinnovo nei limiti previsti dalla vigente normativa. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito.	
	Articolo 6– Codice di comportamento	
	Come previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, il Consulente, nello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'ASL n. 8 di Cagliari e dalle Strutture sanitarie istituzionali territoriali, in quanto applicabili.	
	Articolo 7 – Registrazione ed imposta di bollo	
	Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive	

modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Il presente atto è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo che, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, verrà assolto in modo virtuale dalla ASL n. 8 di Cagliari (Aut. Agenzia Entrate _____).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consulente

per l'ASL n. 8 di Cagliari

Il Direttore Generale

(Dott. Bruno Simola)

(Dott. Marcello Tidore)